

A cura di Emanuele Bartolozzi

COMPRENDERE, CHIARIRE, DELIMITARE

ovvero

**Note giurisprudenziali a margine
degli interventi di psicologia scolastica**

INDICE

- 1. Emanuele Bartolozzi *Ripensare agli interventi di psicologia nella scuola***
- 2. Laura Paolucci *La psicologia scolastica vista da fuori***
- 3. *Raccomandazioni rispetto all'articolo 31 del codice deontologico degli psicologi declinato nel contesto scolastico***

Emanuele Bartolozzi

Ripensare agli interventi di psicologia nella scuola

Nel corso dei miei 25 anni di lavoro nella scuola mi sono sempre occupato di psicologia scolastica. Nel 1978 con la circolare ministeriale 167 e nel 1982 con il VI comma dell'art.14 della l. 270, il sistema scolastico ha cominciato a ritenere utile la figura dello psicologo all'interno del sistema. Ci siamo a lungo illusi di poter prevedere posti di psicologo all'interno delle scuole con la creazione di numerosi posti di lavoro e un ipotetico risparmio nelle spese per la salute. Di diverso avviso è stato il legislatore che ha ritenuto più opportuno far rientrare subito ogni docente che si occupava di psicologia nelle classi al fine di risparmiare sugli oneri di personale, salvo poi chiedere consulenze esterne a pagamento.

Lungi da me l'idea di entrare in polemica sulla questione, che a sua volta ne riproporrebbe altre in ordine alla gestione economica del sistema scuola, mi preme però dire qualcosa in merito a come vengono gestite in tante scuole le attività di psicologia e le modalità di svolgimento delle stesse.

L'intervento dell'avvocato Paolucci, che qui di seguito viene integralmente riportato, – l'avvocato Paolucci non è un professionista esterno allo stato, bensì un professionista che fa parte dell'avvocatura dello stato – ha il pregio non di poco conto di far riflettere su alcune questioni che riguardano le peculiarità della professione di psicologo e che, per la dimensione “di confine” che talora si definisce tra tale professione e altre professionalità, rischia di creare per lo meno confusione di termini, di ruoli, di interventi.

Del resto, il panorama legislativo in continuo movimento impone una riflessione ulteriore in ordine alla competenza giurisprudenziale dello psicologo e agli usi delle sue professionalità finalizzati agli adempimenti di leggi dello stato.

Mi riferisco in particolare a norme e adempimenti previsti in ordine alla legge sulla privacy, ai limiti e confini delimitati dalla legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo), all'art.31 del codice deontologico degli psicologi, al d.l. 626/94 sui rischi psico-sociali nei luoghi di lavoro.

E' infine da considerare in modo non trascurabile quanto previsto dall'art.348 del c.p. in merito all'esercizio abusivo della professione. Quest'ultima nota, apparentemente lontana dal mondo della scuola, purtroppo appare sempre più rilevante nell'ambito di prestazioni e interventi a chiara pertinenza psicologica svolte da professionisti non psicologi, le cui competenze sono quelle appunto delimitate dalla legge 56/89.

Scopo dunque del presente opuscolo è di fornire strumenti a chi dirige il sistema scuola, ai professionisti interessati, agli insegnanti, in ordine alle problematiche connesse alla psicologia scolastica.

Laura Paolucci (avvocato)

La psicologia scolastica vista da fuori

Sulla questione della psicologia scolastica vorrei offrire il punto di vista del giurista. Svolgo infatti la professione di Avvocato dello Stato, fra le cui funzioni rientra la consulenza giuridica alle istituzioni scolastiche statali. Opero in un distretto molto “popoloso” di scuole statali (sono oltre 700). Da anni mi occupo di formazione per i dirigenti scolastici a livello nazionale, per conto del Ministero della Pubblica Istruzione e della sua Agenzia di formazione (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica).

Le questioni che i dirigenti scolastici pongono attengono sempre più spesso alle relazioni scuola-genitori ed alle molte implicazioni giuridiche di tali relazioni: fra queste rientra la corretta gestione di iniziative di ascolto e di consulenza coinvolgenti gli alunni, nella misura in pongono problemi circa l’espressione del consenso dei genitori alla fruizione di esse da parte degli studenti minorenni, circa la ricaduta “privacy” di tali iniziative, circa la divisione delle competenze fra i docenti e gli altri consulenti esterni chiamati ad operare all’interno della scuola.

Tralasciando la questione dell’esercizio abusivo della professione (di rilievo penale, *ex art 348 c.p.*), penso che occorra comunque prendere atto che nella professione psicologica è più difficile – almeno nella percezione comune, non tecnica – tracciare il confine tra le attività che rientrano nella definizione dell’art. 1 della Legge n. 56/89 e che per ciò sono riservate allo psicologo e quelle che non lo sono. L’ascolto e la funzione di aiuto alla persona sono elementi necessari della professione dello psicologo ma non sono certamente caratterizzanti, dal momento che sono presenti istituzionalmente in molte altre professioni (ad es. in quella di avvocato) ed anche nella professione del docente. L’affollamento di professioni e professionisti che insiste sulla medesima relazione (principalmente quella tra scuola ed alunni e tra scuola e genitori) con la medesima finalità (il complessivo benessere dell’alunno) rende particolarmente difficile per il dirigente scolastico la distinzione fra scopi e ruoli rispettivi, in un contesto nel quale spesso i docenti esprimono una naturale resistenza all’accettazione dell’intervento psicologico, dichiarato come tale, per la paura di un’eccessiva “medicalizzazione” della relazione con lo studente.

D’altro canto, le scuole sono sempre più costrette in ogni ambito della loro azione a prendere decisioni rapide (a partire dal D.P.R. n. 275/1999 si è riversata sulla scuola statale, ad organico invariato, una quantità incredibile di funzioni amministrative in precedenza svolte dai Provveditorati agli studi): non è funzionale per loro distinguere le azioni soltanto in base agli

strumenti utilizzabili o utilizzati dal consulente esterno, in modo da riservare agli psicologi gli interventi che comportano l'uso di strumenti di tipo psicologico, appunto.

Le scuole tuttavia hanno due esigenze, che corrispondono ad altrettanti doveri giuridici di comportamento. E sono molti, a mio parere, i dirigenti scolastici che ne sono consapevoli. Da un lato c'è un'esigenza di trasparenza interna, sul piano organizzativo: essa impone chiarezza nella definizione dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità – e dei reciproci confini - delle persone che operano nella scuola, siano esse dipendenti, siano collaboratori esterni. Ciò significa chiarezza già nel contratto di conferimento dell'incarico al collaboratore esterno e nettezza nella gestione del coordinamento di questo con il personale della scuola o con altri collaboratori esterni. Dall'altro lato, c'è un'esigenza di trasparenza esterna, sul piano della relazione scuola-famiglia: essa impone la necessità di informare i genitori e gli alunni (questi soprattutto nella scuola superiore) circa la propria azione, sia quella didattica, sia quella ad essa strumentale, alla quale appartengono le mille iniziative di aiuto, sostegno e supporto agli alunni, ma anche ai genitori ed ai docenti. La legge prevede due “documenti” aventi lo scopo di “contenere“ e diffondere tali informazioni: si tratta della Carta dei servizi scolastici (art 11, D.Lgs. n. 286/1999 e D.P.C.M. 7 giugno 1995, da intendersi ancora in vigore per effetto della previsione contenuta nell'ultimo comma del predetto art. 11) e del POF cioè il Piano dell'offerta formativa (art. 3 D.P.R. n. 275/1999), i quali nell'insieme devono dare conto alle famiglie ed alla collettività delle iniziative di tipo didattico, ovviamente, ma anche educative ed in generale di servizio che la scuola si determina ad offrire. Il fatto che la scuola pubblica possa discrezionalmente e unilateralmente decidere il contenuto e le modalità di erogazione del servizio scolastico, prescindendo dal consenso dei genitori (da ultimo. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 05/02/2008 n. 2656), non significa negare il diritto di questi ad una informazione chiara, precisa e comprensibile delle iniziative programmate dalla scuola, delle loro finalità e natura, dei professionisti coinvolti e della tipologia di strumenti potenzialmente utilizzabili.

La questione del ruolo e delle funzioni dello psicologo a scuola può allora essere aiutata, a legislazione invariata, dalla tipizzazione degli interventi che le istituzioni scolastiche sono solite attivare. Esemplificando, le scuole primarie si occupano prevalentemente di disturbi specifici di apprendimento (DSA); le scuole superiori di disagi adolescenziali, dipendenza da droghe, alcool, ecc. attraverso l'attivazione dei Centri di informazione e consulenza (CIC) di cui all'art. 106 del D.P.R. 309/1990. Tutte si occupano di prevenzione del bullismo. Tutte dovrebbero occuparsi degli aspetti psico-relazionali dell'organizzazione del lavoro (a cominciare dalla rilevazione dei rischi psico-sociali) imposta dalla corretta applicazione del D.Lgs. n. 626/1994. Sarebbe allora utile individuare delle tipologie ricorrenti di intervento per ordine di scuola, aiutando le stesse

ad “utilizzare” -necessariamente in tali ambiti tipizzati - uno psicologo, con esclusione per la parte di stretta competenza professionale di altre professioni, ivi inclusa quella docente.

Ciò non significherebbe certo escludere i docenti dalla relazione con lo studente o con la sua famiglia, ma riporterebbe l’attività di questi nell’alveo di quella professione, creando con essa opportune sinergie professionali ed evitando possibili sconfinamenti reciproci.

Il tutto sul presupposto che in tali interventi l’attività di sostegno alla persona che ne costituisce la premessa si qualificherà come psicologica, essendo diretta alla predisposizione e gestione di percorsi di prevenzione o di recupero da situazioni di disagio ed intrecciandosi inesorabilmente con la descrizione e la valutazione di personalità così da sfociare quindi in una diagnosi psicologica.

L’uso deciso dell’aggettivo “psicologico” sin dalla fase di ideazione degli interventi in questione, inoltre, aiuta ad evitare ambiguità a cascata circa la natura dell’intervento.

La chiarezza dei destinatari degli interventi (personale, genitori, alunni) e la chiara declinazione dei reciproci obblighi e responsabilità nel testo contrattuale tra scuola e professionista psicologo è inoltre idonea ad “aiutare” l’applicazione di doveri anche deontologici quali quelli derivanti dall’obbligo per lo psicologo di chiarire la natura e la finalità dell’intervento al destinatario della prestazione ogniqualvolta questo sia diverso dal committente e di acquisire il consenso dei genitori in caso di destinatario della prestazione minorenni.

Il tutto, attraverso linee di azione che aiutino anche alla corretta gestione in termini privacy degli interventi, tenendo conto che, se da un lato la natura pubblica delle istituzioni scolastiche esonera le stesse dalla richiesta del consenso (al trattamento dei dati personali) da parte di studenti e genitori (art 18 ss D.Lgs. 196/2003), dall’altro lato l’appartenenza della professione psicologica alle professioni sanitarie impone allo psicologo di richiedere ed ottenere il consenso informato degli interessati anche ai fini privacy (art 75 ss D.Lgs. 196 e art 31 del Codice deontologico).

Si potrebbe poi fare di più: entrando maggiormente nei dettagli del tipo di intervento, si aiuterebbero le scuole a scegliere tra le varie professionalità psicologiche quella più adatta all’intervento stesso (aiutandole a distinguere ad esempio la specificità della competenza dello psicologo dell’età evolutiva da quella dello psicologo del lavoro). Sarebbe una linea di azione che andrebbe a vantaggio della categoria, ma soprattutto dei destinatari degli interventi.

Infine, persino la nota autoreferenzialità del contesto scolastico può divenire una risorsa: vista in positivo, questa autoreferenzialità aiuta la circolazione interna delle informazioni e delle medesime “buone pratiche”.

Un esempio di circolazione fattiva in questo senso è la piattaforma di formazione in servizio rivolta ai Dirigenti scolastici (www.Indire.it – area Formazione per dirigenti scolastici “*Gestire la scuola*” e a breve area “*FORdirigenti*”). Una collaborazione stretta tra organismi a rilevanza pubblica,

strutture centrali e periferiche della scuola e Ordine professionale, potrebbe innescare un gioco a somma maggiore di zero per tutti gli attori. Forse più e meglio di qualche sporadico intervento normativo. E comunque nella sua attesa.

Raccomandazioni rispetto all'articolo 31 del codice deontologico declinato nel contesto scolastico

La Commissione per l'inserimento dello psicologo in ambito scolastico si è confrontata con una serie di problematiche che hanno per oggetto il codice deontologico, la cui importanza nel definire campi e competenze del lavoro dello psicologo si è fatta sempre più pressante non solo in virtù delle richieste di professionalità e garanzia di cui è investito il professionista nello svolgimento della propria attività, ma anche come strumento indispensabile nel definire le prerogative, le specificità e il perimetro di competenza professionale proprio della figura dello psicologo.

Negli ultimi tempi, la Commissione ha vagliato con attenzione una serie di segnalazioni d'abuso o violazione del codice deontologico. Il risultato di questo screening degli avvertimenti pervenuteci ha indirizzato il lavoro della Commissione verso la disambiguazione dell'articolo 31, il cui impiego in ambito scolastico ha generato non poche perplessità e ha suscitato svariate prese di posizione in merito alla sua presunta mancanza di chiarezza.

Questo documento vuole essere un chiarimento rispetto alle linee da tenere per il professionista che si appresta o già lavora in ambito scolastico.

Tutte le attività dello psicologo che si svolgono all'interno del sistema scuola devono essere inserite nel Piano Offerta Formativa (POF), affinché ogni genitore al momento dell'iscrizione del figlio possa prenderne visione ed eventualmente esprimere le sue considerazioni e/o dichiarare la sua indisponibilità a che il figlio partecipi al progetto.

L'intervento dello psicologo nella scuola può configurarsi a tre livelli: individuale, di gruppo e di sistema.

- A livello del sistema scuola, rappresentando quest'ultima sia il committente che il destinatario degli interventi, e vista la peculiare specificità di un intervento che non prevede il focus dell'azione sui singoli individui, non si ritiene che possa essere chiamato in causa quanto previsto dall'articolo 31.
- Gli interventi rivolti al gruppo si caratterizzano per avere come oggetto dell'intervento il gruppo inteso nella sua totalità; l'analisi dell'intervento non è quindi applicabile ai singoli individui che compongono il gruppo.

Per le attività che si definiscono di gruppo non è quindi necessario il consenso esplicito di chi esercita la potestà genitoriale.

Non sono da considerarsi interventi di gruppo tutte quelle azioni che, sebbene svolte in gruppo (somministrazione di test, screening per l'individuazione di disturbi d'apprendimento, valutazione degli stili d'apprendimento, etc...) hanno come obiettivo di diagnosticare o mettere in evidenza eventuali caratteristiche di un singolo individuo.

- Gli interventi di tipo individuale sono subordinati al consenso di chi esercita la potestà genitoriale per quanto riguarda le attività non ordinarie; per quanto invece attiene alle attività ordinarie queste possono essere svolte anche in assenza di esplicito consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

L'Ordine degli Psicologi della Toscana, con delibera n° G/550 del 21-12-2006 stabilisce che "sono senz'altro da definire non ordinarie le prestazioni che richiedono un trattamento che si prolunghi (prevedibilmente) nel tempo, sia che tale trattamento si configuri come propriamente psicoterapeutico, sia che si tratti di intervento di sostegno e consulenza. Può invece essere considerata ordinaria soltanto una semplice singola seduta di osservazione del minore, fatta nel suo precipuo e specifico interesse".

In virtù di quanto stabilito possiamo quindi ritenere che le attività di sportello istituite presso le scuole secondarie di primo grado non necessitano dell'esplicito consenso di chi esercita la potestà genitoriale, almeno per quanto riguarda il primo incontro con il minore.

Successivamente, il professionista valuterà la necessità di acquisire il consenso o, onde evitare l'accusa di omesso intervento, provvederà ad informare l'autorità tutoria. Discorso a parte va fatto per gli sportelli di ascolto istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado: per questi esiste infatti una legge (309/90) che ne consente l'attivazione e che stabilisce per il minore la possibilità di accedervi anche senza previo consenso del genitore. Gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e che hanno raggiunto la maggiore età possono, ovviamente, usufruire dello sportello senza che sia richiesto il consenso ai genitori.

Per maggior chiarezza, riportiamo un elenco delle attività per cui è necessario il consenso di chi

esercita la potestà genitoriale:

- Qualunque attività di tipo psicodiagnostico
- Orientamento professionale/scolastico
- Screening rivolti all'individuazione di caratteristiche peculiari dell'apprendimento o del comportamento
- Somministrazione di test
- Qualunque intervento rivolto al singolo che superi la singola seduta.

In conclusione, è opportuno che nel programma dell'offerta formativa sia specificato, relativamente al servizio di sportello di ascolto, che:

“Il minore, a prescindere dal consenso espresso dell'esercente la potestà genitoriale, ha la possibilità di rivolgersi all'operatore psicologo al fine di relazionarsi con lo stesso; nel corso del colloquio l'operatore non dovrà travalicare i limiti dell'attività di sportello (ad es., non potrà iniziare attività di sostegno né tanto meno psicoterapia).

Qualora emerga una situazione che palesi un significativo disagio, l'operatore coinvolgerà gli esercenti la potestà anche al fine di acquisire il consenso.

Qualora invece si palesi una situazione di disagio che, nell'esclusivo interesse del minore, renda indifferibile ed urgente un intervento di carattere riservato, anche finalizzato all'acquisizione di ulteriori elementi, l'operatore dovrà attenersi a quanto specificamente previsto dall'art. 31 cod. deont. e, quindi, informare, tramite raccomandata, l'Autorità tutoria (giudice tutelare presso il Tribunale ordinario) dell'instaurarsi della relazione professionale”.

